



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
NOVARA
piemontevda.lnd.it



NUMERO COMUNICATO 31

DATA COMUNICATO 21/02/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI	262
2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA.....	263
ALLEGATI.....	266

1. COMUNICAZIONI

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 80 del 20/02/2025

1.1 Comunicazioni L.N.D.

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING – SIG. ANDREA STURIALE (DALLA CIRCOLARE N. 47 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 47 della Lega Nazionale Dilettanti inerente quanto indicato in epigrafe.

RIFORMA DELLO SPORT – DISCIPLINA FISCALE E PREVIDENZIALE, NELL’AMBITO DELLO SPORT DILETTANTISTICO, DEL LAVORO SPORTIVO E DEL VOLONTARIATO (DALLA CIRCOLARE N. 48 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 48 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 7 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

TRATTAMENTO APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI DI NOLEGGIO DI UN IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DI UNA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA NEI CONFRONTI DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE INCLUSE NELLA MEDESIMA FEDERAZIONE SPORTIVA – RISPOSTA N. 36/2025 DEL 17 FEBBRAIO 2025 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AD INTERPELLO (DALLA CIRCOLARE N. 49 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 49 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 8 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

SCADENZE FISCALI FINO AL 30 GIUGNO 2025 (DALLA CIRCOLARE N. 50 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 50 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 9 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

1.2 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S.

ELENCO SOCIETÀ AUTORIZZATE AD ORGANIZZARE RADUNI DI SELEZIONE ED A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO NAZIONALE)

Si riporta – in allegato - il comunicato ufficiale n. 94 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in oggetto

DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 95 del 13/02/2025 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA

2.1 Comunicazioni

RITIRO CARTELLINI

Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che presso la Delegazione sono depositate le tessere di riconoscimento inerenti a:

Dirigenti ufficiali
Calciatori Dilettanti
Calciatori del S.G.S.

BRIGA	ROMAGNANO
FUTSAL BORGOTICINO	ROMENTINO CALCIO A 5
LIBERTAS VAPRIO	SAN MAURIZIO
MEINA	1924 SUNO
NOVAROMENTIN	TRECATE
PERNATESE	VARALLO E POMBIA
RIVIERA D' ORTA	

QUARTI DI COPPA 2^a 3^a CATEGORIA

Si comunica alle Società che in allegato ci sono i quarti di Coppa 2^a e 3^a Categoria.

VARIAZIONI GARE

Si allega l' elenco delle variazioni gare.

RITIRO SQUADRA

Si porta a conoscenza di tutte le società interessate che la società **A.S.D. SOCCER GATTICO VERUNO** ha ritirato la squadra tramite mail del 11/10/2024 nella categoria:

PRIMI CALCII 7 ANNI GIRONE C

Pertanto tutte le squadre che avrebbero dovuto incontrare la società **A.S.D. SOCCER GATTICO VERUNO** osserveranno un turno di riposo.

Le squadre che riposeranno potranno effettuare un' amichevole su richiesta.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA UI4

Si comunica l'elenco dei calciatori convocati per il giorno **Mercoledì 26 Febbraio 2025, alle ore 14:45**, presso l'impianto sportivo sito in Via Cameri 100 – Bellinzago Novarese (NO).

Si ringrazia la Società **A.S.D. BULÈ BELLINZAGO** per la disponibilità.

I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), **oltre a parastinchi**, documento d' identità, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare la delegazione al numero 0321-627753, e-mail: comnovara@lnd.it

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Arrivo atleti ore 14:45

STAFF

RESPONSABILE TECNICO: **BONINSEGNA Massimo**
 SELEZIONATORE: **BALDANZA Leonardo**
 MEDICO: **BOSCHI Paolo**
 TEAM MANAGER : **VERDICCHIO Pompeo**

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta.

CATEGORIA: UNDER 14

COGNOME	NOME	SOCIETA'
BOSCHI	ALESSANDRO	A.S.D. CAMERI CALCIO
KATSARSKI DIMITRI MATIA	GIOELE	A.S.D. CAMERI CALCIO
UBEZIO	FEDERICO	A.S.D. CAMERI CALCIO
ALBANO	MATTEO	G.S.D. LIBERTAS RAPID
COVIELLO	LUCA	G.S.D. LIBERTAS RAPID
OBASIGIE	OWEN	G.S.D. LIBERTAS RAPID
BAGNAROLA	ALESSIO	A.S.D. OLIMPIA S.AGABIO 1948
KHADIRII	WASSIM	A.S.D. OLIMPIA S.AGABIO 1948
SHEHAJ	RIGEST	A.S.D. PERNATESE 1928
GOLDSTIME	NOSAKHARE	A.S.D. PERNATESE 1928
BINATTI	RAUL	A.S.D. PERNATESE 1928
RESANI	FILIPPO	A.S.D. SPARTA NOVARA
IBRHAIMI	MIRKO	A.S.D. SPARTA NOVARA
RIZZA	TOMMASO	A.S.D. SPARTA NOVARA
BOGOGNA	PAOLO	A.S.D. SPORTIVA CALTIGNAGA
MICAI	MIRCO	A.S.D. SPORTIVA CALTIGNAGA
TUGNOLO	PIETRO	A.S.D. SPORTIVA CALTIGNAGA
GALLI	GABRIELE	UNION NOVARA
GATTI	FEDERICO	UNION NOVARA
NICOLIELLO	LUCA	UNION NOVARA
ZANARIA	SIMONE	VIRTUS MULINO CERANO
SALA	IAGO BATTISTA	VIRTUS MULINO CERANO
MAZZA	FILIPPO	VIRTUS MULINO CERANO
RAJI	BADER	VIRTUS MULINO CERANO

SOCIETÀ CHE DISPUTANO LE GARE DELL' ATTIVITÀ DI BASE DI NOVARA AD UN GIORNO E ORARIO DIVERSO DA QUELLO CANONICO

Le Società appresso indicate hanno avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottototato giorno ed orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone delle richiedenti dovranno provvedere a comunicare il diniego entro il termine perentorio del 21/02/2025.

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso.

OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	Esordienti 2° anno gir.B	Domenica ore 10:30
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO sq.B	Pulcini 2° anno gir. B	Domenica ore 10:30
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO sq.B	Primi Calci 8 anni gir.B	Domenica ore 10:30
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	Primi Calci 8 anni gir.A	Domenica ore 10:30
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	Piccoli Amici gir.A	Domenica ore 10:30

VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE CAMPIONATI E TORNEI – L.N.D. – S.G.S.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 21/9/2024, ha disposto di addebitare alle Società Euro 30,00 al momento in cui chiederanno variazioni al calendario gare settimanale pubblicato sul comunicato ufficiale redatto dal Comitato Regionale, purché richieste nelle 48 ore precedenti la gara interessata, per tutte le gare dei Campionati L.N.D. e S.G.S. Regionali, Provinciali/Distrettuali.

Per quanto attiene all'organizzazione di Tornei ufficiali indetti dalle Società, le variazioni al calendario gare inviato all'atto della richiesta di ratifica del Torneo determineranno un addebito di € 30,00 a carico della Società organizzatrice, per i tornei di attività L.N.D. e S.G.S. Regionali e Provinciali/Distrettuali.

Ne consegue che ogni richiesta di variazione al calendario gare pervenuta oltre le 48 ore precedenti la gara non verrà esaminata.

Le Società sono pertanto invitate a verificare con largo anticipo eventuali concomitanze di gare, prima della pubblicazione del comunicato ufficiale riportante il calendario gare allegato settimanalmente, al fine di ovviare all'applicazione della suddetta disposizione e di agevolare così le attività connesse all'elaborazione del calendario settimanale nonché delle conseguenti designazioni da parte del Comitato Regionale Arbitri e delle sue articolazioni periferiche.

La presente disposizione non verrà applicata qualora le concomitanze siano causate da spostamenti effettuati d'ufficio al calendario gare a seguito di avverse condizioni atmosferiche o causa di forza maggiore.

GREEN CARD

Si comunica alle Società che svolgono attività di Settore Giovanile Scolastico, di segnalare eventuali atti o situazioni meritevoli di Green Card rivolte a giocatori - istruttori - dirigenti durante l'attività ufficiale svolta.

COMUNICATO N° 33 DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Si rende noto alle società di Novara che al seguenti link troveranno informazioni che riguardano le società che giocano nei gironi del VCO.

https://piemontevda.lnd.it/cu_33_vco_21_02_2025/

ALLEGATI

- Allegati C.U. Regionali
- Quarti di Coppa 2^a 3^a Categoria
- Variazioni gare

PUBBLICATO IN NOVARA E AFFISSO
ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL GIORNO

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2025

Il Segretario
Mario ECCELSI

Il Delegato
Michele Verdicchio

VARIAZIONI GARE

23/02/2025 GIOVANISSIMI FASCIA B U14

**VIRTUS MULINO CERANO - LIBERTAS RAPID
VIA LUIGI BELLOTTI 10, CERANO - ORE 14:30**

08/03/2025 GIOVANISSIMI FASCIA B U14

**CAMERI CALCIO - UNION NOVARA
PIAZZA SALVO D' ACQUISTO, CAMERI - ORE 11:00**



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
NOVARA
piemontevda.lnd.it



CAMPIONATO CN COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -NO-			DATA	ORA
GIRONE UN				
COMIGNAGO CALCIO ARONA - MERCURAGO	SAN MAURIZIO CALCIO VIA MONTE NERO, 47	SINTETICO "MONTE NERO"	26/02/25	21:00 1A
OLIMPIA SANT AGABIO 1948 GRANOZZO CON MONTICELLO	PERNATESE 1928 VIA DANTE GRAZIOSI	SINTETICO "NOVARELLO A - N°3"	26/02/25	20:30 1A
RIVER SESIA CALCIO RECETTO	RMANTIN VIA FIUME SESIA	COMUNALE "FRANCESCO MARZOLO"	26/02/25	20:30 1A
VARALLO POMBIA CALCIO VARALLO POMBIA	VIRTUS MULINO CERANO VIA LEONARDO DA VINCI, 27	COMUNALE	26/02/25	20:30 1A



13 febbraio 2025

A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 47

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Andrea Sturiale

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione assunta in data 12 febbraio 2025 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

ANDREA STURIALE (soggetto tesserato), nato il 26/10/1972.

Con detta decisione è stata inflitta al Sig. **STURIALE** la sanzione della inibizione per anni **quattro (4)** a decorrere dal giorno 12 febbraio 2025 e con scadenza all'11 febbraio 2029.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma, 18 febbraio 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 48

Oggetto: Riforma dello sport- Disciplina fiscale e previdenziale, nell'ambito dello sport dilettantistico, del lavoro sportivo e del volontariato –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 7-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 7 – 2025

Oggetto: Riforma dello sport- Disciplina fiscale e previdenziale, nell'ambito dello sport dilettantistico, del lavoro sportivo e del volontariato –

Pervengono, a questo CST, richieste di chiarimenti in merito alla corretta applicazione della normativa recata dalla riforma dello sport, nell'ambito dello sport dilettantistico, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo ed alle prestazioni volontaristiche.

Premesso che sullo specifico argomento l'Amministrazione Finanziaria non ha ancora fornito chiarimenti, con la presente Circolare questo CST espone quella che si ritiene possa essere la corretta applicazione della normativa sull'argomento, emanata fino a tutto il 31 dicembre 2024, come, peraltro, è evidenziato nella Circolare LND n. 46 del 12 febbraio 2025 e tenuto conto anche del C. U. n. 117/A della FIGC del 1° novembre 2024.

Sintesi della disciplina del lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, in vigore dal 1° luglio 2023-

L'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa

Il lavoratore sportivo e il lavoratore volontario nell'ambito del settore dilettantistico

Il lavoratore sportivo

Il lavoratore sportivo è colui/colei – atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara e ogni altro tesserato che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico svolge verso corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli Enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva che, in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con una ASD/SSD, percepisce un compenso dalla medesima ASD/SSD per la quale è tesserato, quando la durata delle prestazioni oggetto del contratto, **che risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti federali, non supera le ventiquattro ore settimanali con esclusione del tempo dedicato alle manifestazioni sportive.**

La ASD/SSD destinataria delle prestazioni deve comunicare al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RNASD - i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro e la comunicazione deve essere resa disponibile a INPS e INAIL. L'obbligo di tenuta del LUL è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione nel RNASD. Nel caso in cui il compenso annuale non supera i 15.000,00 euro non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Le mansioni necessarie, oltre quelle sopra indicate, per lo svolgimento di attività sportive, sono approvate con Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

Con il **DPCM del 22 gennaio 2024**, firmato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sono state elencate altre mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportive di cui all'art. 25,

comma 1-ter, del D. Lgs. n. 36, del 28 febbraio 2021, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche Paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP.

Per quanto riguarda la FIGC, le **mansioni** disciplinate dalle NOIF, dai Regolamenti della LND, dal Settore Tecnico, dal Settore Giovanile e Scolastico, dai Criteri Sportivi Organizzativi, dal Codice di Giustizia Sportiva e dalle Disposizioni Organizzative delle Competizioni di Calcio a 7 Sperimentali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC che, pertanto, sono classificabili di **“lavoro sportivo”**, sono le seguenti: **Collaboratori nella gestione sportiva delle Società, dirigente accompagnatore, dirigente addetto agli arbitri, football social responsibility officer, responsabile Settore giovanile, osservatore, match analyst, dirigenti con funzioni tecniche, dirigenti federali con funzioni di carattere tecnico-sportivo, docenti formatori sportivi, omologatori dei campi da gioco (cd. fiduciari e vice fiduciari dei campi), accompagnatori dei minori, delegato alla gestione dell'evento, delegato ai rapporti con la tifoseria o supporter liaison officer, disability access officer e addetti antidoping (cd. chaperone).**

Sono esclusi dall'ambito del lavoro sportivo i soggetti che svolgono mansioni di carattere amministrativo gestionale e quelli che rendono prestazioni nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi Albi tenuti dai rispettivi Ordini Professionali (avvocati, dottori commercialisti, ingegneri, ecc). Sono poi esclusi i soggetti che svolgono mansioni che, per la loro natura, non rientrano tra quelle sportive come, ad esempio, gli addetti alle pulizie, i giardinieri, guardiani, ecc.

Il trattamento previdenziale e tributario varia a seconda dell'entità del compenso.

Ai lavoratori sportivi titolari di contratto di cococo si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nei relativi provvedimenti attuativi. L'art. 51 stabilisce che a decorrere dal 2005 sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni Sportive Nazionali, alla DSA e agli EPS. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive dai quali sia derivata la morte o una invalidità permanente. Ne consegue che non va applicata la ritenuta INAIL che, invece, andrà applicata sui compensi ai cococo amministrativi-gestionali.

Se il compenso annuo **non supera i 5.000,00 euro** non si applicano l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva e l'importo non costituisce base imponibile ai fini IRPEF; pertanto, la ASD/SSD non deve applicare alcuna ritenuta al compenso erogato.

Se il compenso **supera i 5.000,00 euro ma non supera i 15.000,00 euro annui**, la ASD/SSD erogante deve applicare le ritenute pensionistiche e previdenziali sulla parte eccedente i 5.000,00 euro annui con l'aliquota del 24 o del 25% calcolata, però, fino al 31 dicembre 2027, sul 50% dell'imponibile contributivo, mentre **non deve applicare alcuna ritenuta ai fini IRPEF.**

Se il compenso per le prestazioni di cococo sportivo supera i 15.000,00 euro annui la ASD/SSD erogante deve applicare le ritenute ai fini pensionistici e previdenziali sulla parte che eccede i 5.000,00 euro annui e la ritenuta a titolo d'acconto IRPEF+ addizionali regionali e comunali sulla parte del compenso eccedente i 15.000,00 euro annui. La ritenuta d'acconto IRPEF, dal momento che è stato abrogato il regime di favore per i compensi ai dilettanti che prevedeva, tra l'altro, l'applicazione della ritenuta d'acconto IRPEF ai compensi stessi con l'aliquota del primo scaglione di reddito (23%), dovrà essere quella prevista per i redditi cococo che sono assimilati a quelli di lavoro dipendente; pertanto, la ritenuta IRPEF dovrà essere calcolata sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito. Se trattasi, invece, di lavoro autonomo, dovrà essere applicata la ritenuta d'acconto IRPEF del 20%.

In caso di erogazione di premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni quali componenti delle squadre Nazionali, va applicata la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 20% (art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973).

Rimborsi spese a piè di lista – I rimborsi documentati, ivi incluse le indennità chilometriche in base alle Tabelle ACI, per trasferte effettuate fuori del Comune di residenza del percipiente sono esclusi da qualsiasi tipo di tassazione. Di contro, i rimborsi spese forfettari sono da considerarsi alla stregua dei compensi tassabili come sopra riportato.

Il **cococo sportivo**, al momento della percezione del compenso deve rilasciare autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare

Il volontario sportivo

Il volontario sportivo è colui o colei che svolge attività sportiva dilettantistica a favore di ASD/SSD senza percepire alcun compenso, a titolo gratuito, personale e spontaneo senza fini di lucro, neanche indiretti. Per tali prestazioni, ivi comprese quelle svolte nel Comune di residenza del volontario, i soggetti beneficiari delle prestazioni dei volontari possono corrispondere agli stessi, **in alternativa ai rimborsi spese analitici**, rimborsi forfettari fino ad un massimo di 400,00 euro in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla Federazione e a condizione che la stessa individui con propria delibera le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Al riguardo, la FIGC con C. U. n. 117/A del 1° novembre 2024 ha deliberato:

A. Le manifestazioni e gli eventi sportivi riconosciuti, ai fini delle prestazioni sportive dei volontari sono le gare valide per le competizioni provinciali, regionali e nazionali iscritte nel calendario federale e le attività di preparazione collegate allo svolgimento delle gare medesime nonché le gare, tornei e altre manifestazioni organizzate dalla FIGC, dalla LND, dall'AIC e dall'AIAC munite di nullaosta federale e attività di preparazione collegate allo svolgimento delle medesime gare, tornei o manifestazioni. Sono riconosciuti anche gli eventi di formazione e didattica organizzati dalla FIGC, dalle Leghe, dall'AIC e dall'AIAC nonché gli eventi di formazione e didattica organizzati dalle Società, per i quali sia stata effettuata regolare comunicazione alla Federazione e sia stata concessa autorizzazione da quest'ultima.

B. Possono essere volontari tutti i soggetto tesserati di cui all'art. 25 del D. Lgs n. 36/2021 che, nello svolgimento delle attività istituzionali della FIGC, delle Leghe, dell'AIA e dell'AIAC, ivi compreso lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Possono essere volontari anche gli ulteriori soggetti non tesserati che, come i soggetti tesserati, svolgono: attività di formazione (docenze), di promozione, assistenza e intrattenimento del pubblico in occasione delle gare, degli eventi e delle manifestazioni; attività di supervisione, coordinamento e/o organizzazione della gara e dell'evento o manifestazione sportiva svolte presso le sedi dove queste si svolgono: attività di supporto logistico, allestimento e manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi e/o ogni altra prestazione utile allo svolgimento della gara, dell'evento/manifestazione sportiva svolte presso ledi dove queste si svolgono; accompagnatori degli atleti minori e paralimpici (disabili).

C. Ai volontari sportivi di cui sopra può essere riconosciuto, **in alternativa ai rimborsi spese analitici**, un rimborso forfettario per spese sostenute anche nel Comune di residenza, nel limite complessivo di 400,00 euro mensili. L'ente erogante, prima di erogare il rimborso forfettario dovrà acquisire dal volontario stesso una autocertificazione attestante l'eventuale percezione, nel corso dello stesso mese, di ulteriori rimborsi erogati per l'attività volontaristica da altri Enti e/o Organismi sportivi.

Il rimborso forfettario è ammesso per tutte le spese necessarie per consentire la partecipazione del volontario ed il corretto svolgimento delle sue prestazioni in occasione della manifestazione sportiva, e per tutte le spese inerenti attività necessarie a garantire il regolare svolgimento dell'evento sportivo.

Il rimborso forfettario è sostitutivo di qualsiasi rimborso di spesa, diretta o indiretta, sostenuta dal volontario sportivo per l'espletamento dell'attività e, quindi, **non è cumulabile** con i rimborsi delle spese documentate sostenute in occasione della medesima manifestazione.

L'entità del rimborso forfettario, fermi restando i limiti di legge, è determinata dagli Organi dei singoli soggetti eroganti, i quali sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che ricevono i rimborsi forfettari e l'importo a ciascuno corrisposto, attraverso il RNASD, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. E' da ritenere, salvo diversa determinazione del Dipartimento per lo Sport, che il trimestre non possa essere il trimestre solare, come da alcune parti sostenuto, ma il trimestre in cui si svolgono le prestazioni sportive. Infatti, quando il legislatore ha voluto indicare il trimestre solare lo ha fatto espressamente (*vedi comma 6-ter dell'art. 25*)

I rimborsi forfettari nel limite di legge non concorrono a formare il reddito del percipiente.

I volontari devono essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi e rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della Legge n. 289/2002 (obbligo assicurativo che comprende i casi di infortunio avvenuto in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente). **Si ricorda che i pagamenti devono essere eseguiti con strumenti tracciabili (bonifico bancario, assegni, ecc.).**

Rapporti di cococo di carattere amministrativo-gestionale

Il rapporto di *cococo* amministrativo-gestionale deve prevedere una prestazione di mero carattere amministrativo nel senso letterale della parola, e gestionale. Trattasi, generalmente, di attività svolte dal personale addetto alla segreteria, alla contabilità, al tesseramento, ecc., che non sono qualificabili come sportive e i soggetti che svolgono tali attività **non sono qualificabili come "lavoratori sportivi"**.

Diversa è la situazione di coloro che professionalmente svolgono attività amministrativa-gestionale e sono iscritti in Albi Professionali. La norma li esclude espressamente e tassativamente da qualsiasi tipo di agevolazione.

Ai rapporti di *cococo* amministrativo-gestionale si applica l'assicurazione previdenziale e assistenziale con l'iscrizione, per gli importi superiori a 5.000,00 euro annui, alla **Gestione Separata INPS** usufruendo delle stesse agevolazioni previste per i *cococo* lavoratori sportivi (riduzione al 50% dell'imponibile); **ai fini INAIL**, invece, a differenza della disciplina per i *cococo* sportivi, va applicata la ritenuta INAIL.

Anche ai **fini tributari**, ai rapporti di *cococo* amministrativo-gestionale si applica, per effetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni, lo stesso trattamento agevolativo previsto per i *cococo* lavoratori sportivi, con una soglia di esenzione fino ad un importo complessivo annuo di 15.000,00 euro e relativa tassazione della parte eccedente il predetto importo, che concorre a formare il reddito del *cococo* amministrativo-gestionale con applicazione delle ritenute d'acconto IRPEF e relative addizionali regionali e comunali.

Dipendenti Pubblici

Come previsto con il comma 6 dell'art. 25, così come sostituito dall'art. 1, comma 17, punto 2), lett. d), del D. Lgs. n. 120/2023, i dipendenti pubblici possono prestare la loro attività nell'ambito del dilettantismo sportivo in qualità di **volontari** e, come tali, ad essi si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 29 come riportato nel precedente punto B). Qualora, invece, l'attività di detti soggetti rientri nell'ambito del **lavoro sportivo** (atleti, tecnici, direttori sportivi, tesserati, ecc.) e preveda il versamento di un corrispettivo, superiore

all'importo complessivo di 5.000,00 euro annui, previa autorizzazione dell'Amministrazione da cui dipendono, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, commi 2, 8-bis 8-ter e 36, comma 6 sopra illustrati.

Lavoratori occasionali

Con l'art. 1, comma 17, lett. c), del D. Lgs. n. 120/2023, è stato inserito all'art. 25 il comma 3-bis, che prevede la possibilità per le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale per i quali, ovviamente, si applica la disciplina prevista dalla normativa vigente.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 192 del 13 dicembre 2024, recante revisione del regime impositivo dei redditi – IRPEF/IRES, in attuazione dell'art. 5 della Legge Delega n. 111 del 9 agosto 2023.

Per quanto riguarda la disciplina del reddito di lavoro dipendente, al quale sono assimilati i redditi derivanti dai rapporti di collaborazioni coordinate e continuative, l'art. 3 del D. Lgs., alla lettera b), n. 3, modifica il comma 5 dell'art. 51 TUIR, in tema di indennità di trasferta o missione. Nell'ipotesi di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentati relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino ad uno specifico importo massimo giornaliero. Concorrono, invece, a formare il reddito le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, **tranne i rimborsi di spese di trasporto **comprovate e documentate**. Cade l'obbligo secondo cui le spese di trasporto dovevano essere comprovate da documenti provenienti dal vettore.**

Con il successivo **art. 4** viene stabilito che le norme introdotte dal precedente art. 3 si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo, l'art. 5 del D. Lgs. introduce delle modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo prevedendo, tra l'altro, al comma 1, lett. b), la sostituzione dell'art. 54 del TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

E' stabilito che "il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d'imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione delle ritenute".

Il riferimento al momento di effettuazione delle ritenute costituisce una deroga al principio di cassa ed è stato introdotto in quanto il momento della percezione del compenso può risultare diverso da quello nel quale è effettuato il pagamento da parte del committente, qualora quest'ultimo non sia regolato in contanti. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve corrispondere a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente. Resta fermo che nel caso in cui il compenso non sia soggetto a ritenuta, il medesimo è imputato al periodo d'imposta in cui è stato percepito secondo l'ordinario criterio di tassazione di cassa.

Inoltre, Il comma 2 dell'art. 54 del TUIR, nel nuovo testo, indica le somme che non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo:

Trattasi:

a) dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (peraltro, già previsto nell'ultimo periodo dell'art. 54, oggi vigente);

b) del rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;

Il successivo **comma 3** prevede che le spese all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente **non** costituiscono compensi in natura per il professionista

Il nuovo **art. 54-septies** disciplina la deducibilità di altre tipologie di spese.

Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Sono integralmente deducibili entro il limite di 10.000,00 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno e, entro il limite annuo di 5.000,00 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità.

I compensi non ammessi in deduzione **non** concorrono a formare il reddito dei percipienti.



Roma, 19 febbraio 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 49

Oggetto: Trattamento applicabile alle prestazioni di noleggio di un impianto sportivo da parte di una Società Sportiva Dilettantistica nei confronti di Associazioni Sportive Dilettantistiche incluse nella medesima Federazione sportiva – Risposta n. 36/2025 del 17 febbraio 2025 dell’Agenzia delle Entrate ad interpello

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 8-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciacolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 8 – 2025

Oggetto: Trattamento applicabile alle prestazioni di noleggio di un impianto sportivo da parte di una Società Sportiva Dilettantistica nei confronti di Associazioni Sportive Dilettantistiche incluse nella medesima Federazione sportiva – Risposta n. 36/2025 del 17 febbraio 2025 dell’Agenzia delle Entrate ad interpello

Le prestazioni di noleggio di un impianto sportivo gestito da una SSD senza fine di lucro ad altre ASD iscritte alla medesima Federazione per l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, vanno considerate fuori campo IVA, fino a tutto il 31 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 4, quarto comma, del DPR n. 633/1972, nella sua formulazione attualmente praticabile.

Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 36 del 17 febbraio 2025, all’istanza di interpello prodotta da una Società Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro, che nel suddetto impianto svolge anche attività diretta.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’operazione oggetto del quesito soddisfi i requisiti richiesti dal citato art. 4, che prevede un regime di esclusione, fino a tutto l’anno 2025, dal campo di applicazione dell’IVA, al rispetto delle condizioni previste dallo stesso art. 4, che di seguito si riportano:

- a) le prestazioni devono essere effettuate dagli Enti associativi e dalle SSD;
- b) le medesime prestazioni devono essere effettuate in conformità alle finalità istituzionali;
- c) le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti di soci, associati, partecipanti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Infatti, per quanto riguarda la condizione di cui alla lett. a), questa è rispettata in quanto il D. L. 4 agosto 2024, n. 113, convertito dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, e l’art. 90 della Legge n. 289/2002, consentono l’applicazione delle disposizioni tributarie, e in particolare dell’art. 4, quarto comma, del DPR n. 633/1972, sia alle ASD che alle SSD senza fine di lucro, così come è rispettata la condizione di cui alla lett. c), in quanto trattasi di noleggio reso nei confronti di ASD iscritta alla medesima Federazione.

Per quanto riguarda, poi, la condizione di cui alla lett. b), questa è rispettata dal momento che l’attività di noleggio, da parte della SSD, dell’impianto sportivo – “costituendo il naturale completamento degli scopi specifici e particolari della Società istante – risulta svolta in conformità alle proprie finalità istituzionali sempre che l’impianto noleggiato continui ad essere utilizzato e destinato allo svolgimento esclusivo dell’attività sportiva che rappresenta l’oggetto sociale dell’istante”.

Si fa rilevare che quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello in argomento, ha validità fino a tutto l’anno 2025, in quanto a partire dal 1° gennaio 2026 è previsto, fatta salva l’auspicata emanazione di norme di semplificazione, che le prestazioni in argomento saranno esenti dall’IVA e non più fuori campo dall’imposta.



Roma, 20 febbraio 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 50

Oggetto: Scadenze fiscali fino al 30 giugno 2025

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 9-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 9 – 2025

Oggetto: Scadenze fiscali fino al 30 giugno 2025

Si riportano di seguito, a parziale modifica della Circolare N. 3/2025 del Centro Studi Tributari pubblicata dalla L.N.D. con propria Circolare n. 41 del 9 gennaio 2025, le scadenze fiscali fino al 30 giugno 2025.

Febbraio

1°sabato- 3 lunedì – IVA – Inizio del termine per l'invio della dichiarazione IVA 2025 per l'anno 2024

16 domenica-17 lunedì– Versamento IVA relativa alla liquidazione del **quarto trimestre dell'anno 2024** da parte di soggetti minori che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1% -

-Versamento IVA relativa al **quarto trimestre dell'anno 2024** da parte dei soggetti ASD e SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91 che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (senza alcuna maggiorazione) –

28 - Conguaglio tra ritenute e imposte sui redditi da lavoro dipendente da parte dei sostituti d'imposta relative all'anno 2024-

-Comunicazione della liquidazione IVA relativa al quarto trimestre del 2024 - La comunicazione può essere effettuata insieme alla dichiarazione IVA annuale 2025. In tal caso la dichiarazione IVA deve essere inviata entro e non oltre il 28 febbraio 2025 - *(sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);*

Marzo

16 domenica – 17 lunedì –**Invio telematico all'Agenzia delle Entrate** da parte dei sostituti d'imposta delle **certificazioni uniche – CU** – relative ai compensi corrisposti nell'anno 2024 a lavoratori dipendenti, collaboratori e ad altri soggetti con ritenute IRPEF –

-Termine ultimo di consegna ai **soggetti sostituiti** della certificazione unica – CU – dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati corrisposti nel 2024 da parte dei datori di lavoro - sostituti d'imposta -

-Versamento del **saldo IVA anno 2024** con possibilità di differimento al 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 17 marzo, oppure di pagamento entro il 31 luglio con un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%-

-**Tassa libri contabili** – versamento annuale per le società di capitali – L'importo è di 309,87 euro per i soggetti con capitale sociale fino euro 516.456,90 - Il Codice Tributo da indicare nel Mod. F 24 è: 7085 – *tassa vidimazione libri sociali – Anno 2025*

Aprile

15 – Termine dal quale le persone fisiche possono **produrre la dichiarazione dei redditi agli uffici postali, fino al 30 giugno;**

-termine a decorrere dal quale le persone fisiche possono **produrre in via telematica all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi fino al 30 settembre** –

- Sono resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate i *software* per il calcolo della proposta di reddito concordato preventivo biennale. Nel 2026 il termine andrà a regime dal 1° aprile -

30 – Termine ultimo per l'invio, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione IVA-

- **Redazione** da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare, **del rendiconto** relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della Legge n. 34/2000 (*due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70*);
- Termine entro il quale viene resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi **precompilata**, estesa da quest'anno ai titolari di redditi di lavoratore autonomo e di impresa;
- **Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP per i soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2024** (*decimo mese dalla chiusura dell'esercizio - art. 2 del D. Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024*)

Maggio

16 – Versamento IVA relativa alla liquidazione del **primo** trimestre dell'anno 2025 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%-

-**Versamento IVA** relativa al **primo** trimestre 2025 da parte delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazione di interessi -

31-domenica - 1° giugno-lunedì – Termine ultimo per il versamento della 2^ rata di acconto IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2024-25 da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2024 (*undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio*);

-**IVA** - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 1° trimestre 2025 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale*);

-**IVA** – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel primo trimestre del 2025 e di quelle ricevute e registrate (*le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91 sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse*)

Giugno

16 - IMU – Versamento 1^ rata

30 - Soggetti con Bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e persone fisiche – Versamento saldo IRPEF, IRES, IRAP relative all'anno 2024 e 1^ rata di acconto per l'anno 2025 delle imposte risultanti dalla dichiarazione REDDITI-

-**Versamento dell'IVA** dovuta sulla dichiarazione IVA annuale 2025 per l'anno 2024, maggiorata degli interessi (0,40%) per ogni mese o frazione di mese successivi al 17 marzo 2025 –

-**Pubblicazione nei propri siti internet delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, ecc., erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'anno 2024** (*Trasparenza ex D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019*)



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2024 - 2025

COMUNICATO UFFICIALE SGS N° 94 del 12/02/2025

ELENCO SOCIETA' AUTORIZZATE AD ORGANIZZARE RADUNI DI SELEZIONE ED A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI

A seguito di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n°1 2024/2025 del Settore Giovanile e Scolastico, relativamente ai criteri per organizzare raduni di selezione e/o a sottoporre a prova i giovani calciatori si riporta l'elenco delle società che, previa loro richiesta, sono autorizzate per la stagione sportiva 2024/2025 ad organizzare Raduni di Selezione per proprio conto o in collaborazione con altre società destinati a giovani calciatori tra i 12 ed i 16 anni (ovvero dai nati nel 2008 fino ai nati nel 2012 e non per i nati nel 2013) residenti nella stessa regione in cui si svolge il raduno, e/o a Sottoporre a Prova giovani calciatori/calciatrici, nelle limitazioni specificatamente previste ai sensi del citato Comunicato.

A) ELENCO SOCIETA' AUTORIZZATE

Le Società, a seconda della tipologia di richiesta effettuata e dei requisiti in loro possesso, sono autorizzate come segue:

1. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, residenti nella medesima regione in cui ha sede la società, e/o a sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2012, ma non nati nel 2013) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, sono le seguenti:

ALTO ADIGE
FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL

CAMPANIA
BENEVENTO CALCIO SRL
GELBISON SSD ARL

CALABRIA

US CATANZARO 1929 SRL

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA FC 1909 SPA

CESENA FC SRL

FC FORLI SSD A RL

MODENA FC 2018 SRL

PARMA CALCIO 1913 SRL

SSDARL RAVENNA FC 1913

US SASSUOLO CALCIO SRL

SPAL SRL

FRIULI VENEZIA GIULIA

CJARLINS MUZANE SSDARL

DONATELLO SSD SRL

US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL

UDINESE CALCIO SPA

LAZIO

FROSINONE CALCIO SRL

SS LAZIO SPA

AS ROMA SRL

SS ROMULEA SSDARL

LIGURIA

GENOA CRICKET AND FC SPA

UC SAMPDORIA SPA

SPEZIA CALCIO SRL

VIRTUS ENTELLA SRL

LOMBARDIA

ASD ACCADEMIA PAVESE SAN GENESIO

UC ALBINOLEFFE SRL

AC ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD

ALCIONE MILANO SSD A RL

US ALDINI SSDARL

ATALANTA BC SRL

ASD AURORA SERIATE 1967

BARONA SPORTING 2971 SSDARL

ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SSDARL

ASD CALCIO BRUSAPORTO

ASD CALCIO CANEGRATE

US CALCIO GORLE ASD

CALCIO LECCO 1912 SRL

USD CARAVAGGIO SSDRL

USD CASALPUSTERLENGO 1947

ASD GSO CASTELLO CITTA' DI CANTU'

SSDARL CEDRATESE CALCIO 1985

US CREMONESE SPA

FERALPISARLO' SRL

FOOTBALL CLUB MILANESE 1902 SSD ARL

ASD FIORENTE 1946 COLOGNOLA

ASD FOOTBALL AMBIVERE

SS FRANCO SCARIONI 1925 SSDARL

ASD GUSSAGO CALCIO 1981

FC INTERNAZIONALE MILANO SPA

ASD LALLIO CALCIO

AC LEON SSD ARL

ACD MACALLESÌ 1927

SSD MAPELLO ARL

AC MILAN SPA

AC MONZA SPA

OLYMPIC MORBEGNO SSD ARL

ASD FC PARABIAGO

AC PAVIA 1911 SSDARL

US PERGOLETTESE 1932 SRL

REAL CALEPINA FC SSDARL

ASD REAL MEDA CF

AC RENATE SRL

ASD SANT'ANGELO

ACD SEDRIANO

AS TICINIA ROBECCETTO

SSD TRITIUM CALCIO 1908 ARL

ASD VIGOR MILANO

VILLA VALLE SSDARL

MARCHE

US ANCONA SRL

CALCIO ATLETICO ASCOLI SSDRL

PUGLIA

ASD NICK CALCIO BARI

ASD SOCCER TRANI

ASD UNO DI NOI

PIEMONTE/V.AOSTA

ASD BIELLESE 1902

JUVENTUS FC SPA

AC PALAZZOLO 1913 SSDARL

TORINO FC SPA

SARDEGNA

CAGLIARI CALCIO SPA

TORRES SRL

TOSCANA

ASD CGC CAPEZZANO PIANORE 1959
CARRARESE CALCIO 1908 SRL
ACF FIORENTINA SRL
EMPOLI FBC SPA
PISA SPORTING CLUB SRL
ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO

VENETO

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO
CALCIO MONTEBELLUNA SRL
CALCIO PADOVA SPA

ASD GIORGIONE 1911
SSD GODIGESE ARL
SSD HELLAS VERONA WOMEN ARL
HELLAS VERONA FC SPA
AC MESTRE SSDARL
FC LEGNAGO SALUS SRL
LIVENTINAOPITERGINA NEXTG SSDARL
TREVISO FBC 1993 SSDRL
FC UNION PRO 1928 SSDARL
LR VICENZA SPA
ASD VILLAFRANCA VERONESE
ASD VITTORIO FALMEC SM COLLE

2. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2012, ma non nati nel 2013) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, sono le seguenti:

LOMBARDIA

ASCD TORINO CLUB MARCO PAROLO
SC ROVELLASCA 1910 VB ASD

SICILIA

FC TRAPANI 1905 SRL

3. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2014, ma non nati nel 2015) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

FRIULI VENEZIA GIULIA

ASD FIUMICELLO 2004
ASD SAN LUIGI CALCIO

LAZIO

SSD ACCADEMIA FROSINONE SC SRL

AC CREMA 1908 SSDARL
MILANO FOOTBALL ACADEMY SSDARL
USD SCANZOROSCIATE CALCIO
ASD SPERANZA AGRATE
VARESINA SPORT CV SSDARL
USD VISCONTINI

LOMBARDIA

USD ACADEMY CASATESE MERATE
AC ARDOR LAZZATE
AZZANO CALCIO ASD
FCD BULGARO
ASD CALCIO CARUGATE 1946
AD CALCIO MARIO RIGAMONTI
USD CASTELLANZESE 1921
CENTRO SCHIAFFINO 1988 SSDARL
ASD CENTRO SCHUSTER
POL. D. CITTÀ DI SEGRATE
CLUB MILANO SSDARL
SCD COLICODERVIENE

PIEMONTE

SSD BUSCA 1920 ARL
GSD VOLPIANO PIANESE

TOSCANA

FC FORNACETTE CASAROSA ASD

VENETO

ACD ALBA BORGIO ROMA
ACD CAMPODARSEGO
AC ESTE SSDARL
PADOVA FOOTBALL ACADEMY SSDARL
UNITED BORGORICCO CAMPETRA SSDARL

4. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2012, ma non i nati nel 2013) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

BASILICATA

POTENZA CALCIO SRL

CALABRIA

SEGATO SSDARL

CAMPANIA

US SALERNITANA 1919

EMILIA ROMAGNA

AC CARPI SRL

RIMINI FC SRL

FRIULI VENEZIA GIULIA

POLISPORTIVA TAMAI ASD

LAZIO

ASD CLUB OLIMPICO ROMANO

LOMBARDIA

ASD ACCADEMIA ISOLA BERGAMASCA

ERACLE SPORT FC SSDRL

AC MAZZO 80 SSDARL

ROZZANO CALCIO SSD SRL

GS VILLA SSDARL

MOLISE

CAMPOBASSO FC SRL

PUGLIA

ASD AVANTI ALTAMURA

USD CITTA' DI FASANO

ASD COSMANO SPORT

GIOVANI CRYOS SSDARL

ASD RED BOYS

US SAN VITO

ASD UNITI PER CERIGNOLA

VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO SSDARL

PIEMONTE

FC PRO VERCELLI 1892 SRL

SICILIA

ASD ACADEMY PANORMUS S. ALFONSO

ASD JONIA CALCIO FC

TOSCANA

US GROSSETO 1912 SSARL

US ORBETELLO ASD

ASD VALLE DI OTTAVO

TRENTINO

AC TRENTO 1921 SRL

VENETO

CALCIO SANDONA' 1922 SSDRL

SSDARL CITTA' DI BASSANO

DOLOMITI BELLUNESI SSDARL

ACD JESOLO

MONTORIO FC SSDARL

5. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2012, ma non i nati nel 2013) e i 14 anni (ovvero fino ai nati nel 2010, ma non i nati nel 2011), residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

VENETO

VENEZIA FOOTBALL ACADEMY SSDARL

Il Settore Giovanile e Scolastico, in riferimento alle succitate norme per autorizzare a sottoporre a prova giovani calciatori, ed ai sensi di quanto previsto al TITOLO III, punto 1, lettera c) del Comunicato Ufficiale della FIGC n° 140/A s.s. 2023/2024, e successive integrazioni, relativi al rilascio delle Licenze Nazionali 2024/2025 (“...impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società affiliate alla F.I.G.C. legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione...”), ha concesso una **autorizzazione parziale**, limitata alla possibilità di sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2012, ma non i nati nel 2013) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, per la stagione sportiva 2024/2025.

Le società a cui viene concessa la suddetta “Autorizzazione parziale” sono le seguenti:

CAMPANIA

SS JUVE STABIA SRL

MARCHE

VIS PESARO DAL 1898 SRL

PUGLIA

SSC BARI SPA

VENETO

CALCIO CALDIERO TERME SRL

UNION CLODIENSE CHIOGGIA FC SRL

VENEZIA FC SP

VIRTUS VERONA SRL

6. Le Società autorizzate solamente all’organizzazione di raduni per giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2012, ma non ai nati nel 2013) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

CAMPANIA

POL. D. BOYS MELITO

ASD CANTERA NAPOLI

ASD REAL CASAREA

SSDRL POL. SANTA MARIA CILENTO

TOSCANA

ASD SAN GIULIANO FC

UMBRIA

AC PERUGIA CALCIO SRL

Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva la facoltà di revocare l’autorizzazione ad organizzare raduni di selezione ed a sottoporre a prova giovani calciatori qualora non siano rispettati i requisiti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 1 SGS del 10/07/2024.

Si rammenta che tutte le società autorizzate, nei termini previsti dalla lettera “c” e “d”, paragrafo “Provini presso le Società”, di cui al Comunicato Ufficiale n°1 della corrente stagione sportiva, dovranno inviare le informazioni ed i documenti ivi indicati al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ai seguenti recapiti:

mail sgs.attivitadibase@figc.it

PUBBLICATO A ROMA IL 12 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO

Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA 47

Stagione Sportiva 2024 – 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 95 SGS del 13/02/2025

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

a seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 10 Luglio 2024 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui sono coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria:

ABRUZZO

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti 1°Anno (2013)		
BERGAMANTE REBECCA	05/02/2012	ASD FC GAETANO BONOLIS TERAMO
D'ANTINO SERENA	29/07/2012	ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI
DI PRINZIO SOFIA	11/04/2012	ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI
LA ROVERE SARA	08/11/2012	ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI
MANCINELLI MARTINA	13/09/2012	ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI
MORO CAMILA	21/11/2012	ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI

FRIULI VENEZIA GIULIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Pulcini Misti (2014/2015)		
MASCHIETTO JUSTINE	17/11/2013	TRIESTINA CALCIO 1918 SRL

LIGURIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Pulcini 1°Anno (2015)		
ARAGHIYAN CARUSO GAIA	10/01/2014	GENOA CFC SPA
ARAGHIYAN CARUSO GRETA	10/01/2014	GENOA CFC SPA
BRASSESCO SARA	30/01/2014	GENOA CFC SPA
NARDIN DEYANIRA	08/03/2014	GENOA CFC SPA
PARETO ILLESCAS ILENIA	07/07/2014	GENOA CFC SPA
PASTORINO CAMILLA	25/09/2014	GENOA CFC SPA
ROBOTTI ADELE	12/05/2014	GENOA CFC SPA
VEGA BUENO YLENIA NOEMI	04/04/2014	GENOA CFC SPA

Pulcini 2°Anno (2014)

AMBROSINI MARIANNA	20/08/2012	ASDC CEPARANA CALCIO
GABRIELE CHIARA LUCE	16/09/2012	ASDC CEPARANA CALCIO
MADONNA NOEMI FIKIR	20/03/2012	ASDC CEPARANA CALCIO
STURLESE ILARIA FRANCESCA	21/07/2012	ASDC CEPARANA CALCIO
GABRIELE IRENE PIA	26/11/2013	ASDC CEPARANA CALCIO
POCCI EMMA	24/08/2013	ASDC CEPARANA CALCIO

LOMBARDIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
-----------------------------	------------------------	--------------------------------

Esordienti Misti (2012/2013)

SIENA	MAYRA ANDREA	12/02/2011	ASD CITTÀ DI OPERA
-------	--------------	------------	--------------------

Esordienti 1°Anno (2013)

ANGELINI	MICHELA	21/08/2012	FCD RHODENSE SSD ARL
ARCHETTI	ILENIA	06/02/2012	FCD RHODENSE SSD ARL
BLASI	KIARA	26/06/2012	FCD RHODENSE SSD ARL
CAROFILIO	MATILDE	06/04/2012	FCD RHODENSE SSD ARL
CUCINOTTA	GIORGIA	16/02/2012	FCD RHODENSE SSD ARL
DE PASCALE	CHIARA	31/07/2012	FCD RHODENSE SSD ARL
IZZO	NICOLE GRETA	07/12/2012	FCD RHODENSE SSD ARL
MAMMOLENTI	SOFIA	23/11/2012	FCD RHODENSE SSD ARL
MARANGIO	ILARIA	28/04/2012	FCD RHODENSE SSD ARL
SARAY	ANNA ROSA	12/10/2012	FCD RHODENSE SSD ARL
TOMMASI	NOEMI	03/08/2012	FCD RHODENSE SSD ARL

Pulcini 2°Anno (2014)

FILINI	CHIARA VITTORIA	18/04/2013	ASD CITTÀ DI OPERA
LO BELLO	CHIARA	21/06/2013	ASD CITTÀ DI OPERA
REDI	NICOLE	02/07/2013	ACD GAMBOLÒ

Primi Calci (2016)

AGOSTINELLI	MARTINA	20/01/2015	OROBICA CALCIO BERGAMO SSD RL
BALDI	ELISA	16/02/2015	OROBICA CALCIO BERGAMO SSD RL
BEDUSCHI	GIOIA	16/05/2015	OROBICA CALCIO BERGAMO SSD RL
BELLOLI	ALESSIA	03/07/2015	OROBICA CALCIO BERGAMO SSD RL
FILIPPONE	DELIA	17/11/2015	OROBICA CALCIO BERGAMO SSD RL

PIEMONTE VAL D'AOSTA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
-----------------------------	------------------------	--------------------------------

Pulcini 2°Anno (2014)

CLAPIER	MIRIAM	01/06/2013	ASD AURORA CALCIO FEMMINILE
MOCCIARO	ALESSIA	06/10/2013	ASD AURORA CALCIO FEMMINILE
PAGETTO	CAMILLA	08/04/2013	ASD AURORA CALCIO FEMMINILE
SINANAJ	MELISSA	13/09/2013	ASD AURORA CALCIO FEMMINILE

PUGLIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
-----------------------------	------------------------	--------------------------------

Esordienti Misti (2012/2013)

FONSMORTI	ALYSSA	09/03/2011	ASD APULIA TRANI
FRANKLIN	SOFIA	27/08/2011	ASD APULIA TRANI
PORCELLUZZI	MICHELA	12/05/2011	ASD APULIA TRANI
SCARINGI	CLAUDIA	04/10/2011	ASD APULIA TRANI
TAMBORRA	GIORGIA	24/10/2011	ASD APULIA TRANI

Esordienti 1°Anno (2013)

FERRI	CALUDIA	01/08/2012	ASD PINK SPORT TIME
-------	---------	------------	---------------------

Pulcini Misti (2014/2015)

DE RUVO	DIAMANTE	25/12/2013	ASD PINK SPORT TIME
FOTI	SARA	04/06/2013	ASD PINK SPORT TIME
GIULIANI	SUSANNA	17/05/2013	ASD PINK SPORT TIME
RANIERI	MARIA GIOVANNA	12/05/2013	ASD PINK SPORT TIME
SOLFRIZZI	SERENA ANGELA	26/02/2013	ASD PINK SPORT TIME
FASANELLA	VALENTINA	09/10/2013	ASD APULIA TRANI
LISO	CARMELA	07/05/2013	ASD APULIA TRANI

Pulcini 1°Anno (2015)

ARALDO	MAREL	17/11/2014	ASD PINK SPORT TIME
LA FRONZA	ALBACHIARA	26/07/2014	ASD PINK SPORT TIME

Pulcini 2°Anno (2014)

DI GIOIA	FRANCESCA	14/09/2013	ASD NITOR
MANDERINO	DENISE	28/06/2013	ASD NITOR
PINTO	FRANCESCA	10/10/2013	ASD NITOR

Primi Calci (2016)

URBANO	ELSA	02/02/2015	ASD PINK SPORT TIME
--------	------	------------	---------------------

SICILIA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Esordienti 2°Anno (2012)**

BUCARO	ALESSIA	23/04/2011	ASD FORTITUDO BAGHERIA
DE LISI	GAIA ROSALIA	01/11/2011	ASD FORTITUDO BAGHERIA
DI PRIMA	GINEVRA	30/06/2011	ASD FORTITUDO BAGHERIA

TOSCANA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Pulcini 2°Anno (2014)**

FELICI	MARIA FRANCESCA	03/06/2013	GS ALBERINO ASD
--------	-----------------	------------	-----------------

Primi Calci (2016)

COSTA	DELIA	20/06/2015	POLISPORTIVA S.PIERO A SIEVE ASD
-------	-------	------------	----------------------------------

VENETO**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Esordienti Misti (2012/2013)**

ZUDDAS	MARGHERITA	03/09/2011	ASD VITTSANGIACOMO
--------	------------	------------	--------------------

Pulcini Misti (2014/2015)

PARPINEL	MADDALENA	09/09/2013	TREVISO WOMEN SSD ARL
----------	-----------	------------	-----------------------

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci